



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 maggio 2013:

LEGGE 29 maggio 2013 N.57

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Art. 1

1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione di quanto stabilito dall'articolo 12 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con Decreto 18 settembre 1991 n. 116 e promuovere la cultura della genitorialità, si riconosce la funzione sociale e l'importanza della mediazione familiare e si provvede a disciplinare la figura professionale del mediatore familiare e a definirne il processo formativo e gli ambiti professionali ed operativi.

Art. 2

1. La mediazione familiare è un percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione delle relazioni familiari e, in particolare, la condivisione della responsabilità genitoriale, in vista o in seguito alla separazione, allo scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla successiva modifica delle condizioni statuite in sede di separazione e/o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'interruzione di una relazione di coppia genitoriale.

2. In particolare, attraverso il percorso di mediazione familiare, viene offerta ai genitori l'opportunità di un ciclo di incontri durante i quali gli stessi, alla presenza di un terzo neutrale, il mediatore familiare, possono tentare di raggiungere i migliori accordi possibili per l'organizzazione della cura dei figli dopo la disgregazione del nucleo familiare e ciò, al fine di assicurare il diritto naturale di ciascun minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e a vedere garantita la qualità del suo percorso complessivo di sviluppo.

Art. 3

1. Al fine di garantire l'effettività di quanto stabilito agli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituita la figura professionale del mediatore familiare.

2. Il mediatore familiare è un professionista qualificato, neutrale, indipendente ed equidistante dalle parti, esperto nelle teorie e nelle tecniche della mediazione familiare, nonché in

possesso di conoscenze approfondite in diritto, psicologia e sociologia, con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali, il quale, su sollecito dei genitori, svolge, nella garanzia della riservatezza e in completa autonomia dall'organo giudiziario, le seguenti funzioni:

- a) si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, in cui siano specificati in particolare i termini della cura e dell'educazione dei figli stessi;
- b) facilita la comunicazione e promuove l'esercizio da parte dei soggetti coinvolti della comune responsabilità genitoriale;
- c) sostiene le parti affinché possano giungere ad un accordo, duraturo e reciprocamente accettabile, che sia frutto del libero consenso di entrambe.

Art. 4

1. Dopo l'articolo 110 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 è introdotto il seguente articolo 110 bis:

“Art.110 bis (*Mediazione familiare*)

Il Commissario della Legge, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, in presenza di figli minori, invita le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, ad avviarlo.

Il mediatore familiare è scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Commissario della Legge.

Qualora le parti decidano di intraprendere un percorso di mediazione familiare il Commissario della Legge disporrà un rinvio del giudizio fino a tre mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori tre mesi.

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti con il solo obbligo di fornire la motivazione al mediatore familiare e sotto il vincolo di segretezza da parte di quest'ultimo.

Ove l'intervento si concluda positivamente le parti, assistite dai rispettivi legali, presenteranno al Commissario della Legge il testo dell'accordo raggiunto.

In caso di insuccesso il Commissario della Legge adotterà gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 111 della presente legge, previa acquisizione di una dichiarazione del mediatore comprovante l'esito negativo del tentativo di mediazione.

In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione o in ogni altro procedimento avente ad oggetto la tutela dei minori, il Commissario della Legge segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi ad un mediatore familiare.

Qualora le parti acconsentano il Commissario della Legge dispone un rinvio del giudizio fino a tre mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori tre mesi, in attesa dell'espletamento della mediazione.”.

Art. 5

1. Dopo l'articolo 110 bis della Legge 26 aprile 1986 n. 49, introdotto dal precedente articolo 4, è introdotto il seguente articolo 110 ter:

“Art.110 ter (*Altri casi di ricorso alla mediazione familiare*)

Il Commissario della Legge può invitare le parti ad avvalersi dell'attività di un mediatore familiare in presenza di figli minori, qualora se ne ravvisi la necessità, anche in sede di modifica dei provvedimenti conseguenti alla separazione personale e in tutti i casi di interruzione della relazione

della coppia genitoriale nonché di revisione delle statuizioni pronunciate in sede di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili.”.

Art. 6

1. Il mediatore familiare è di norma un professionista privato. Tuttavia, al fine di garantire l'accesso ai non abbienti, apposito decreto delegato istituirà il Servizio Pubblico di Mediazione Familiare.

2. Con decreto delegato sarà costituito presso la Segreteria di Stato per la Giustizia il Registro Professionale dei mediatori familiari, cui è fatto obbligo d'iscrizione per tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, vogliono esercitare la professione di mediatore familiare.

3. Il decreto delegato disciplinerà le modalità di iscrizione e svolgimento della professione, il Codice Deontologico del Mediatore Familiare, le tariffe professionali e attribuirà i compiti di vigilanza sul rispetto di detto codice e degli altri obblighi previsti dalla legge, nonché la competenza sull'adozione di eventuali sanzioni.

4. L'Istituto per la Sicurezza Sociale, con proprio regolamento, è tenuto a disciplinare l'attività di mediatore familiare svolta da proprio personale all'interno delle strutture pubbliche.

5. I mediatori familiari che intendono iscriversi al predetto registro devono essere cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica ed essere in possesso del diploma di laurea magistrale in Psicologia, Giurisprudenza, Sociologia, Servizi Sociali o Pedagogia, nonché di una formazione specifica certificata dal possesso di un idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento in mediazione familiare aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7.

6. L'iscrizione al predetto registro è consentita anche a mediatori familiari professionali che abbiano svolto corsi di formazione in Italia aventi i medesimi requisiti di cui al successivo articolo 7.

Art. 7

1. I corsi di specializzazione volti all'ottenimento della qualifica di mediatore familiare potranno essere svolti da enti, istituti o associazioni pubbliche o private di acclarata competenza.

2. Requisiti minimi per il riconoscimento di tali corsi dovranno essere la durata non inferiore ai dodici mesi e il numero delle ore dedicate alla formazione teorica non inferiore a centottanta, mentre il numero delle ore sulla mediazione familiare dedicate al tirocinio ed alle esercitazioni pratiche non inferiore a quaranta.

3. Si individua nel Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino l'ente cui richiedere parere obbligatorio sulla qualità dei corsi di formazione proposti da enti pubblici e privati nel rispetto dei criteri previsti dalla presente legge.

Art. 8

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice di procedura penale vigente in materia di segreto professionale il mediatore ha l'obbligo di mantenere assoluta riservatezza relativamente allo svolgimento, al contenuto e all'esito dei colloqui di mediazione svolti, anche laddove la mediazione sia stata attivata su parere o invio dell'autorità giudiziaria. Al fine di evitare che quanto emerso nell'ambito del percorso di mediazione familiare possa essere utilizzato strumentalmente nei giudizi di separazione e/o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mediatore familiare non potrà essere chiamato a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

2. Il mediatore familiare non potrà altresì essere coinvolto in diverso ambito professionale nel giudizio di separazione avanti il Tribunale.

Art. 9

1. Il mediatore familiare occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e al Tribunale.
2. Nell'addebitare servizi e spese, il mediatore familiare deve mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e rapportati alla complessità del caso.
3. Nessuna commissione, sconto, o simili remunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l'invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.
4. Il mediatore non può addebitare costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.
5. Durante la seduta di orientamento iniziale il mediatore familiare deve sempre comunicare tempestivamente ai clienti il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, così come le proprie tariffe.
6. Per garantire l'accesso al servizio di mediazione familiare a cittadini non abbienti, a norma del primo comma dell'articolo 6 della presente legge, il Servizio Pubblico di Mediazione Familiare opererà in presenza di condizioni reddituali e patrimoniali stabilite dal decreto delegato di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 10

1. Con apposito decreto delegato da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, verranno istituiti il Registro dei Mediatori Familiari, il tariffario dei mediatori familiari privati, nonché il regime transitorio da applicare a tutti i procedimenti di separazione e/o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e a tutti i procedimenti aventi ad oggetto la tutela del minore pendenti al momento di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 maggio 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini